

PROPOSTA DI LEGGE PROMOSSA DAL COMITATO “NELLE ORIGINI IL FUTURO”

Articolo 1

Nel perseguimento dei fini ed in ossequio ai valori tutelati dagli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, la Repubblica promuove, sostiene e favorisce la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale ed alla gestione delle compagini sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione ed aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva ed occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

Le forme di partecipazione popolare alla titolarità delle azioni e delle quote delle società sportive, come definite dall'articolo 2, costituiscono strumento idoneo al perseguimento degli scopi di cui al precedente comma.

Ai sensi della presente legge si intendono quali società o compagini sportive le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.

Articolo 2

Si considerano assoggettate a partecipazione popolare:

- a) le compagini sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'entità od il valore della quota o il numero delle azioni possedute;
- b) le società sportive professionistiche nelle quali le azioni o le quote, nella percentuale stabilita all'art. 10, sono intestate agli enti di partecipazione popolare sportiva previsti dall'articolo 3, in cui a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Resta ferma la possibilità per le società sportive professionistiche di emettere le azioni di cui all'articolo 2351, 4° e 5° comma, del codice civile, ovvero di attribuire a determinati soci i particolaridritti di cui all'art. 2468, 3° comma, del codice civile. In tali casi, dette società si potranno considerare comunque assoggettate a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva.

Articolo 3

Si definiscono enti di partecipazione popolare sportiva le società cooperative, le associazioni e gli altri enti che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della compagine sportiva e nel cui statuto:

- a) sia stabilito che

I) a ciascun socio, associato o partecipante spetta un solo voto qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportivo;

II) per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita delega, anche a non soci, con un limitemassimo di cinque deleghe per ciascun delegato;

III) ciascuna delega deve essere conferita in calce all'avviso di convocazione e vale per una sola riunione assembleare;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente ed alla struttura organizzativa interna dello stesso caratteri inclusivi e partecipativi, di democrazia e trasparenza, nella formulazione che sarà precisata dal regolamento di cui all'articolo 12 e comunque riportino, tra l'altro, quanto prescritto dall'art. 23 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e siano contenute le previsioni di cui agli artt. 8, 2° comma, 9, 13, 14 e 21 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi,riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, associati o partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si applica al riguardo quanto disposto dall'art. 8, 3° comma, lettere a), b), c), d) et e) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. E' fatto salvo quanto stabilito dalla legge per le società cooperative, nelle quali potranno essere erogati soltanto gli utili la cui distribuzione è consentita dalla legge;

e) sia prevista la decadenza da qualunque carica rivestita nell'ente e l'esclusione dallo stesso dei soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due e, senza limiti di pena, per i reati previsti dalla L.n. 401/1989 e successive modifiche, per il reato di frode in competizioni sportive e per il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, nonché la decadenza da qualunque carica rivestita nell'ente e l'esclusione dallo stesso dei soggetti nei cui confronti sia stata accertata la responsabilità per tutti gli illeciti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Lo statuto dovrà prevedere che i soci, i partecipanti e gli associati esclusi potranno presentare domanda di riammissione soltanto dopo che, in caso di sentenza definitiva di condanna, gli stessi abbiano ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.

f) sia prevista la facoltà di applicare la sospensione cautelare nei confronti dei soggetti che abbiano riportato una sentenza penale di condanna anche di primo grado per i delitti di cui sopra e per gli illeciti amministrativi previsti dalla legge 13 dicembre 1989

n. 401, sospensione che verrà a cessare automaticamente in caso di sentenza definitiva di assoluzione.

g) sia prevista la decadenza da qualunque carica rivestita nell'ente e l'esclusione dallo stesso dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso, nei casi di maggiore gravità il provvedimento di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive integrazioni e modifiche ed in ogni caso qualora a detto provvedimento sia accompagnata la prescrizione dell'obbligo di firma; lo statuto potrà prevedere che i soci, i partecipanti e gli associati esclusi potranno presentare domanda di riammissione soltanto dopo che sia stato revocato o sia divenuto inefficace il provvedimento di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401.

Ai fini del presente articolo si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della compagine sportiva l'ente i cui soci, associati o partecipanti siano pari o superiori al dieci per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna delle singole gare, competizioni o manifestazioni sportive rientranti nei campionati nazionali cui la compagine ha partecipato, ivi inclusi gli intestatari di tessere di abbonamento. Agli enti di partecipazione popolare sportiva che presentino i requisiti previsti dal presente articolo sono applicabili le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore degli Enti del Terzo settore.

Articolo 4

Le società sportive assoggettate a partecipazione popolare beneficiano degli incentivi e delle prerogative di cui agli articoli seguenti, qualora concorrano le condizioni di cui infra:

a) distribuzione tra i soci di non più del cinquanta per cento degli utili, il tutto comunque nel rispetto degli altri limiti imposti dalla legge; è fatto salvo quanto disposto per le società sportive dilettantistiche;

b) reinvestimento di almeno venti per cento degli utili di ciascun esercizio nel potenziamento del settore giovanile della compagine o di compagini alla stessa affiliate, anche esercenti attività sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, il tutto con le modalità precisate dal regolamento di cui all'art. 12;

c) previsione statutaria, dichiarata modificabile nel medesimo statuto solo con il quorum della maggioranza assoluta dei voti, secondo cui le riserve accantonate non possano essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle radicate nel medesimo ambito territoriale ove aveva sede la compagine sciolta, con il divieto perpetuo che queste ultime si trasformino in società con scopo di lucro e la previsione, in caso di inosservanza del divieto, dell'obbligo di restituire quanto percepito maggiorato dell'interesse legale.

Qualora anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra venisse meno per uno o più esercizi sociali, in ordine al medesimo periodo ed all'anno

immediatamente successivo non competerebbero a detta compagine gli incentivi e le prerogative previsti dalla presente legge.

Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva non provvedesse, entro mesi sei dalla segnalazione di cui all'articolo 8, ultimo comma, a dar corso alla decadenza o all'esclusione dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, 1° comma, lettera e), f) e g), ovvero omettesse di comunicare alla struttura di cui al medesimo articolo 8 i nominativi dei propri soci, associati o partecipanti o di coloro che rivestono cariche nell'ente, fatte salve tutte le conseguenti responsabilità disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, alla compagine partecipata dallo stesso non competerebbero più gli incentivi e le prerogative previsti dalla presente legge; la medesima compagine avrà diritto a detti incentivi e prerogative, in presenza degli altri requisiti prescritti, dall'anno immediatamente successivo a quello in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva avrà provveduto a dar corso alla decadenza ed all'esclusione ovvero avrà effettuato la comunicazione di cui all'articolo 8.

Articolo 5

Nel caso in cui una compagine, in dipendenza di fallimento o di altre cause previste dall'ordinamento, perda il diritto al titolo sportivo, per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo avranno diritto di prelazione, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, le compagini sportive che possano fregiarsi della qualifica di società assoggettate a partecipazione popolare ai sensi dell'articolo 2, purché:

- l'ente di partecipazione popolare che ne detiene quote o azioni rispetti i requisiti della presente legge;
- si impegnino a rispettare le prescrizioni dell'articolo 4, lettere a) e b);
- abbiano inserito nello statuto la previsione di cui all'articolo 4 lettera c);
- abbiano la propria sede ed esercitino la propria attività principale nel medesimo Comune od in subordine nella medesima Città metropolitana od in ulteriore subordine nella medesima Regione in cui aveva la propria sede ed esercitava la propria attività principale il soggetto giuridico che deteneva originariamente il titolo sportivo.

La prelazione opererà unicamente qualora ricorrano congiuntamente i requisiti elencati nel precedente comma.

Articolo 6

Le società sportive assoggettate a partecipazione popolare e gli enti di partecipazione sportiva potranno ricevere temporaneamente o definitivamente in gestione da enti pubblici, territoriali e non, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento e/o all'ampliamento di detti immobili, eventualmente anche per realizzare strutture polisportive o comunque

idonee a consentire la pratica di altre attività sportive, in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte.

Articolo 7

Il Governo è delegato ad approvare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,

specifiche disposizioni agevolative in ordine:

- alla possibilità di derogare agli strumenti e alle norme urbanistiche, per attuare gli interventi di cui all'articolo 6;
- alla quantificazione degli oneri urbanistici;
- alle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o realizzazione di nuovi impianti sportivi;
- agli altri contributi patrimoniali dovuti usualmente all'ente concedente;
- alla detraibilità o deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o realizzazione di nuovi impianti sportivi.

Nell'esercizio della delega, dovrà essere prevista una graduazione degli incentivi di cui sopra, in proporzione alla entità della partecipazione degli enti di cui all'articolo 3 all'interno della società sportiva.

Articolo 8

Presso il Ministro competente in materia di attività sportive è istituita apposita struttura deputata:

- alla vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- alla tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società che dimostrino di trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 2 e 4;
- alla tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare di cui all'art 3.

In caso di perdita dei requisiti prescritti, detta struttura provvederà d'ufficio alla cancellazione.

Presso il Ministero degli Interni è istituita apposita struttura cui gli enti di partecipazione popolare sportiva sono tenuti a trasmettere i nominativi dei propri soci, associati o partecipanti nonché di coloro che rivestono qualunque carica negli stessi; detta struttura comunicherà sollecitamente a tali enti i nominativi dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, 1° comma, lettera e), f) e g) per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Articolo 9

La presente legge non comporta oneri finanziari per lo Stato.

I costi per l'istituzione ed il funzionamento della struttura di cui all'articolo 8 sono posti a carico delle federazioni sportive cui appartengono le società alle quali tale norma è applicabile, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 12.

I mancati introiti conseguenti all'applicazione dell'articolo 7 della presente legge sono a carico degli enti concedenti; nel caso in cui tali impianti appartengano allo Stato, l'onere di detti mancati introiti è posto a carico dei Comuni ove sono ubicati gli impianti stessi.

Articolo 10

In aggiunta ai requisiti dettati dai precedenti articoli, una società sportiva potrà essere qualificata come assoggettata a partecipazione popolare ai sensi della presente legge qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

- l'ente di partecipazione popolare detenga nella società sportiva la quota minima dell'uno per cento (1%) in azioni o quote;
- venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare all'interno della società sportiva professionistica, in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;
- venga garantito all'interno del Consiglio di Amministrazione della società sportiva professionistica almeno un rappresentante dell'ente di partecipazione popolare.

Il regolamento di cui al seguente art.12 potrà stabilire incrementi negli incentivi al progredire nelle società sportive assoggettate a partecipazione popolare della quota di partecipazione detenuta dall'ente di partecipazione popolare.

Articolo 11

La Società sportiva assoggettata a partecipazione popolare, per poter usufruire degli incentivi di cui alla presente legge, dovrà avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare.

La costituzione e l'iscrizione dell'ente di partecipazione popolare al registro di cui all'art. 8 della presente legge saranno riservate, in un primo momento, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti che possano comprovare la più durevole attività avuto riguardo alle tematiche della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.

Tale riserva permarrà per 18 mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 12 della presente legge; successivamente qualora non si riesca a dare luogo a costituzione ed iscrizione di un ente di partecipazione popolare, la riserva decadrà, con conseguente libertà da parte di diverso soggetto di promuovere la costituzione di un ente di partecipazione popolare.

Il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare viene esercitato dal Ministro competente in materia di attività sportiva cui spetta la tenuta del registro di cui all'art. 8 della presente legge.

Decaduta senza esito positivo la riserva di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, sarà chiamato a promuovere la costituzione dell'ente di partecipazione popolare il primo soggetto giuridico che per primo abbia segnalato la propria

disponibilità al Ministero competente in materia di attività sportiva. Tale incarico non potrà perdurare oltre i 12 mesi.

Articolo 12

La presente legge entrerà in vigore dopo un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entro detta data dal Ministro competente in materia di attività sportive dovrà essere emanato il regolamento previsto dagli articoli 3, 4, 9, 10 e 11.

Il presente testo è stato redatto con il contributo dei soci dell'Associazione ToroMio

Notaio Fabrizio Olivero

Avv. Alberto Cochis

Avv. Massimiliano Romiti

Avv. Davide Pollano

Dott. Guido Regis

Dott. Luciano Cavagnero